

impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21105 del 07/10/2014

Termine per la notifica del controricorso e ricorso incidentale - Decorrenza - Venti giorni dal deposito del ricorso principale - Scadenza in giorno festivo - Proroga al giorno feriale successivo - "Dies a quo" per la notifica del ricorso incidentale - Applicabilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21105 del 07/10/2014

L'art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., secondo cui la scadenza di un termine, che cade in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, si applica al termine di venti giorni stabilito dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., per il deposito del ricorso per cassazione, anche quando questa scadenza costituisca, a sua volta, "dies a quo" per il termine dato all'intimato che intenda contraddirre e ricorrere in via incidentale, sicché l'ulteriore termine di venti giorni previsto dall'art. 370, primo comma, per la notifica del controricorso e del ricorso incidentale, decorre dal giorno seguente non festivo, al quale, di diritto, è prorogata la scadenza del termine ex art. 369 cod. proc. civ..

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21105 del 07/10/2014